COPIA

C O M U N E D I U D I N E

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

30 MARZO 2016

N. **134** d'ord.

Oggetto:Revisione dei criteri per la concessione di buoni taxi a persone in stato di invalidità pari al 100% non deambulanti o fisicamente impossibilitate all'uso dei mezzi pubblici.

Nell'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo, nell'apposita sala si riunisce la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Raffaella BASANA, Cinzia DEL TORRE, Antonella NONINO, Federico Angelo PIRONE, Pierenrico SCALETTARIS, Assessori.

Assenti: Gabriele GIACOMINI, Simona LIGUORI, Enrico PIZZA, Alessandro VENANZI, Assessori.

e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con le deliberazioni giuntali n. 204 del 15.5.2007 e n. 330 del 31.7.2007 sono stati approvati i criteri per la concessione di buoni taxi a persone in stato di invalidità pari al 100% non deambulanti (fascia A) oppure impossibilitate ad usare i mezzi pubblici (fascia B);

Ricordato che, con le citate deliberazioni, sono stati approvati i seguenti requisiti di accesso al beneficio:

a) per entrambe le fasce: residenza nel Comune di Udine; stato di invalidità pari al 100%;

b) per la fascia A: certificazione di invalidità attestante la condizione di persona non deambulante che, dovendo spostarsi con carrozzella manuale o elettrica, è pertanto costretta a servirsi di automezzi attrezzati; certificazione di handicap rilasciata ai sensi della L. 104/92; I.S.E.E. inferiore ad € 35.000,00;

c) per la fascia B: certificazione medica attestante la condizione di persona invalida impossibilitata all'uso dei mezzi pubblici (ma non rientrante fra i soggetti della fascia A); I.S.E.E. inferiore ad € 13.000,00;

Ricordato inoltre che, con le succitate deliberazioni, sono stati approvati i seguenti ulteriori criteri di erogazione dei buoni:

- valore del singolo buono: € 3,00;
- distinzione tra buoni ordinari, rilasciati in misura proporzionale al valore I.S.E.E. del richiedente e buoni per maggiorazione, rilasciati in aggiunta ai buoni ordinari sulla base di effettive esigenze, ad esempio di natura sanitaria o lavorativa;
- predeterminazione del numero minimo e massimo di buoni rilasciabili per ognuna delle due fasce relative alla condizione della persona e per ognuna delle due categorie di buoni (ordinari e aggiuntivi su specifica richiesta o “maggiorazioni”); si riporta a titolo di esempio l'attuale disciplina relativa ai buoni ordinari:

Fascia	ISEE massimo	Numero minimo garantito a trimestre (e relativo valore in €) per ISEE massimo	Numero massimo a trimestre (e relativo valore in €) in rapporto all'ISEE
A	35.000,00	44 (€ 132,00)	180 (€ 540,00)
B	13.000,00	28 (€ 84,00)	90 (€ 270,00)

Allegati
n. 0

Preso atto della limitatezza di risorse finanziarie da destinare, nel bilancio di previsione pluriennale relativo al periodo 2016/2018, alla concessione del beneficio in oggetto nei termini e con i criteri di cui sopra;

Ritenuto pertanto di approvare un atto di revisione dei suddetti criteri, nel quale si disponga che:

a) la fruibilità del buono taxi sia limitata ad effettive esigenze di natura sanitaria, per motivi lavorativi, per la frequenza di Centri di riabilitazione o di Centri diurni, per la frequenza di scuole di istruzione di secondo grado e di università;

b) sia prevista una sola categoria di buoni, quelli ordinari, fruibili per le esigenze di cui alla lettera a);

c) sia confermata l'attuale suddivisione degli aventi diritto in beneficiari di fascia A e beneficiari di fascia B;

d) siano confermate le attuali soglie massime di I.S.E.E. ai fini dell'accesso al beneficio, con la specificazione che l'I.S.E.E. di riferimento sarà quello sociosanitario;

e) il valore del singolo buono sia elevato ad € 5,00=;

f) il numero minimo e il numero massimo di buoni taxi rilasciabili agli aventi diritto nel corso di un trimestre siano sensibilmente ridotti rispetto all'attuale disciplina;

g) l'attuale disciplina cessi di essere applicata in data 30 aprile 2016 e la nuova disciplina entri in vigore il 1° maggio 2016;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità, dott. Filippo Toscano, e conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti nuovi criteri per la concessione dei buoni taxi a persone fisicamente impedite, la cui applicazione decorrerà dal 1° maggio 2016:

- mantenimento degli attuali requisiti di accesso al beneficio, delle due fasce di persone aventi diritto al beneficio (fascia A e fascia B) e delle soglie massime I.S.E.E. individuate per le due fasce oltre le quali non si ha accesso al beneficio, con la specificazione che l'I.S.E.E. di riferimento è quello sociosanitario;
- previsione di un'unica categoria di buoni taxi, quelli ordinari, utilizzabili fino al numero massimo consentito per ogni trimestre come stabilito nei successivi punti, fermo restando che gli eventuali buoni non fruiti nel corso di un trimestre potranno essere utilizzati in quello

Allegati
n. 0

successivo e che, in tal caso, nel trimestre successivo saranno rilasciati buoni in numero pari alla differenza fra quelli spettanti e quelli non fruiti nel trimestre precedente; a tal fine il beneficiario, all'atto del ritiro del nuovo stock trimestrale di buoni, dovrà rendere apposita dichiarazione in ordine al numero di buoni fruiti e non fruiti nel corso del trimestre immediatamente precedente;

- valore del singolo buono taxi: € 5,00;
- utilizzabilità dei buoni esclusivamente per motivi sanitari, per motivi lavorativi, per la frequenza di Centri di riabilitazione o di Centri diurni, per la frequenza di scuole di istruzione di secondo grado o di università, da comprovare con apposita documentazione all'atto della nuova richiesta relativa all'anno successivo, precisando che la mancata o irregolare rendicontazione annuale della spesa relativa ai buoni taxi ricevuti comporta l'automatica compensazione a rimborso con la quantità di buoni rilasciabili nell'anno immediatamente successivo;
- conferma delle attuali soglie massime I.S.E.E. per le due fasce A e B;
- riduzione del numero minimo e massimo di buoni rilasciabili per ogni trimestre come segue:

Fascia	ISEE massimo	Numero minimo garantito a trimestre (e relativo valore in €) per ISEE massimo	Numero massimo a trimestre (e relativo valore in €) in rapporto all'ISEE
A	35.000,00	15 (€ 75,00)	60 (€ 300,00)
B	13.000,00	6 (€ 30,00)	24 (€ 120,00)

2. di stabilire che, in fase di prima applicazione, il primo periodo di distribuzione dei nuovi buoni taxi sarà bimestrale (maggio-giugno 2016) e i numeri minimo e massimo di buoni concedibili saranno determinati in proporzione ai valori indicati nella tabella di cui al punto precedente;
3. di demandare al competente Dirigente l'approvazione di un Avviso per l'utenza, recante la nuova disciplina per l'accesso al beneficio dei buoni taxi e contenente le disposizioni applicative di dettaglio.

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Allegati
n. 0

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Furio Honsell)	(f.to Carmine Cipriano)

Allegati
n. 0